

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxxx r.g.

promossa da

BANCA MANDATARIA

ATTRICE

nei confronti di

SOCIETA' DEBITRICE

SOCIO 1

SOCIO 2

CONVENUTI

nonché di

SOCIO 3

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO

Azione revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI

Per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione:

1) revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice **BANCA CREDITRICE**, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti della stessa, l'atto di disposizione del patrimonio di assegnazione agevolata di beni a soci stipulato in data 28.09.2017, ai rogiti del Dott. (omissis), Notaio in omissis (Rep. xxxxx – Racc. xxxx) trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di (omissis) il 06.10.2017 al n. xxxx Reg. gen e n. xxxxx Reg. part., in base al quale la società **FIDEIUSSORE** disponeva l'assegnazione, nel complesso dei soci, per l'intero diritto di proprietà, mentre, con riferimento ad ogni singolo socio, pro quota e in particolare nei confronti della socia signora Pacini Giulia per la quota di 1.250/10.000 e dei soci signori **SOCIO 1** e **SOCIO 2** per la quota di 4.375/10.000 per ognuno, dei seguenti cespiti immobiliari:

- porzioni del fabbricato posto in Comune di (omissis), via (omissis) e, precisamente:
 - = appartamento di civile abitazione, sviluppantesi al piano primo, posto sulla sinistra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispondente pianerottolo e composto da: ingresso - soggiorno - pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazza;
 - = appartamento di civile abitazione, sviluppantesi al piano primo, posto sul fronte per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispondente pianerottolo e composto da: ingresso - soggiorno - pranzo, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e terrazza;
 - = appartamento di civile abitazione, sviluppantesi al piano primo, posto sulla destra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispondente pianerottolo e composto da: ingresso - soggiorno - pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazza;
 - = n. 3 (tre) locali ad uso autorimessa, al piano interrato.

Rappresentato, il tutto, al Catasto Fabbricati del Comune di (omissis), in Sezione (omissis), foglio (omissis), particella (omissis), subalterni:

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza vani (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), totale escluse aree scoperte metri quadrati (omissis), Rendita Euro 433,82; - 324, via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza vani (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), totale escluse aree scoperte metri quadrati (omissis), Rendita Euro 596,51;

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza vani (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), totale escluse aree scoperte metri quadrati (omissis), Rendita Euro 325,37;

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 110,47;

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 81,65;

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 110,47.

Risultavano compresi nella assegnazione anche i proporzionali diritti di comproprietà (di spettanza e peculiari alle suddette unità) degli enti comuni e condominiali del fabbricato, come determinati dalla legge ed, in particolare, la corrispondente quota delle parti e degli enti a comune a servizio del complesso immobiliare del quale erano parte le porzioni sopra descritte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il vano tecnico, il locale ascensore ed il locale autoclave al piano interrato, il vano scale e l'ascensore: particella (omissis) subalterno (omissis) (bene comune non censibile);

- lo scannafosso al piano interrato: particelle (omissis) subalterno (omissis), (omissis) subalterno (omissis) e (omissis) subalterno (omissis) (beni comuni non censibili);

- la porzione di corridoio a comune: particella (omissis) subalterno (omissis) (bene comune non censibile);

- il resede comune al piano terra: particelle (omissis) subalterno (omissis), (omissis) subalterno (omissis) e particella (omissis) subalterno (omissis) (beni comuni non censibili);

- la rampa di accesso al piano interrato e le corsie veicolari: particelle (omissis) subalterno (omissis), subalterno (omissis) e particella (omissis) subalterno (omissis) (beni comuni non censibili);

• porzioni del fabbricato posto in Comune di (omissis), via (omissis) che vengono destinate ad ulteriori pertinenze dei fabbricati di natura abitativa descritti al precedente punto e, precisamente: n. 2 (due) posti auto scoperti, al piano terra.

Rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, in Sezione (omissis), foglio (omissis), particella (omissis), subalterni:

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 28,41;

- (omissis), via (omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 28,41;

erano compresi nella assegnazione anche i proporzionali diritti di comproprietà (di spettanza e peculiari alle suddette unità) degli enti comuni e condominiali del fabbricato, come determinati dalla legge ed, in particolare, la corrispondente quota delle parti e degli enti a comune a servizio del complesso immobiliare del quale erano parte le porzioni sopra descritte quali: il resede a comune, al piano terra: particella (omissis), subalterno (omissis) (bene comune non censibile);

• porzione del fabbricato posto in Comune di (omissis), via (omissis) e, precisamente: unità immobiliare ad uso commerciale, sviluppantesi al piano terra e composta da: locale vendita e w.c., integrata da locale ad uso magazzino, al piano seminterrato.

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

Rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di (omissis), via(omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis)Rendita Euro 2.498,62.

Erano compresi nella assegnazione anche i proporzionali diritti di comproprietà (di spettanza e peculiari alla suddetta unità) degli enti comuni e condominiali del fabbricato, come determinati dalla legge ed, in particolare, la corrispondente quota delle parti e degli enti a comune a servizio del complesso immobiliare del quale è parte la porzione sopra descritta;

• porzione del fabbricato posto in Comune di (omissis), via (omissis) e, precisamente: appartamento di civile abitazione, sviluppantesi al piano primo e composto da: disimpegno, pranzo - soggiorno, due camere e due bagni; integrato da:

- locale ad uso autorimessa al piano interrato;
- cantina e cisterna per gasolio, al piano terra.

Rappresentato, il tutto, al Catasto Fabbricati del Comune di (omissis), particella edificiale (omissis), subalterni:

- (omissis), via(omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 581,01, via (omissis) 1;

- (omissis), via(omissis), piano (omissis), zona censuaria (omissis), categoria (omissis), classe (omissis), consistenza metri quadrati (omissis), superficie catastale totale metri quadrati (omissis), Rendita Euro 581,01, via (omissis);

Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo di procedere all'annotamento della sentenza a margine della trascrizione dell'atto oggetto della sopra precisata domanda di revocatoria.

2) Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio».

Per la convenuta **FIDEIUSSORE**: «Voglia il Tribunale di Arezzo, per i motivi espressi in narrativa, contrariis rejectis:

in via preliminare nel rito disporre ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxxx RG Tribunale di Arezzo con prossima udienza per la precisazione delle conclusioni fissata al 10/03/2022 dinanzi al Dott.ssa (omissis);

nel merito

in tesi rigettare la domanda della **BANCA CREDITRICE** poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

in subordine limitare la pronuncia di declaratoria di inefficacia dell'atto di assegnazione agevolata di beni ai soci del 28/09/2017 all'assegnazione di quegli immobili il cui valore di mercato, accertato all'esito dell'istruttoria, sia capiente per la soddisfazione del credito reclamato dalla Banca; sempre con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria la società convenuta insiste per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli 1 e 2 articolati in memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc con i testi ivi indicati nonché nella richiesta di CTU diretta ad accertare il valore di mercato degli immobili oggetto dell'atto di assegnazione agevolata di beni ai soci.

Dichiara, infine, **FIDEIUSSORE** di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate ex adverso».

Per i convenuti **SOCI O1 e SOCIO 2**: «Voglia il Tribunale di Arezzo, per i motivi espressi in narrativa, contrariis rejectis:

in via preliminare nel rito disporre ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxx RG Tribunale di Arezzo la cui prossima udienza risulta fissata per la precisazione delle conclusioni al 10/03/2022 dinanzi al Dott.ssa (omissis);

nel merito

in tesi rigettare la domanda della **BANCA CREDITRICE** poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

in subordine limitare la pronuncia di declaratoria di inefficacia dell'atto di assegnazione agevolata di beni ai soci del 28/09/2017 all'assegnazione di quegli immobili il cui valore di mercato, accertato all'esito dell'istruttoria, sia capiente per la soddisfazione del credito reclamato dalla Banca; sempre con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria i convenuti insistono nella richiesta di CTU diretta ad accertare il valore di mercato degli

immobili oggetto dell'atto di assegnazione agevolata di beni ai soci.

Dichiarano, infine, i sig.ri **SOCIO 1 e 2** di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate ex adverso».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **BANCA MANDATARIA**, quale mandataria di **BANCA CREDITRICE**, adiva l'intestato Tribunale vocando in giudizio **FIDEIUSSORE.**, **SOCIO 1**, **SOCIO 2** e **SOCIO 3**. Nel proprio libello introduttivo esponeva: di essere creditrice (in qualità di società incorporante la **BANCA INCORPORATA**) nei confronti della **SOCIETA' DEBITRICE** della somma di €. 300.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, come riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 1671/2016 emesso da questo Tribunale e oggetto di successiva opposizione; che con atto di assegnazione agevolata di beni a soci a rogito del dott. (omissis), in data 28.9.2017 la società **FIDEIUSSORE**. distribuì ai sig.ri **SOCIO 1**, **SOCIO 2** e **SOCIO 3**, unici soci ed amministratori della suddetta società, quota delle riserve sociali mediante assegnazione in natura del diritto di piena proprietà su beni immobili di proprietà sociale posti in parte nel Comune di (omissis), via (omissis), via (omissis) e viale (omissis) ed in parte nel Comune di (omissis), via (omissis), per un valore complessivo di € 403.275,70. Deduceva che i suddetti atti dispositivi vennero compiuti in frode, al fine di sottrarre i suddetti beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., ed esercitava, dunque, l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c.

Si costituiva in giudizio **FIDEIUSSORE** chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxx R.G. Tribunale di Arezzo relativo al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esperita dalla Banca. Nel merito, domandava il rigetto della pretesa attorea deducendo: che la fideiussione, rilasciata in data 8.9.2004 da **FIDEIUSSORE**. in favore di **SOCIETA' DEBITRICE**. per l'importo di € 300.000,00, fu richiesta da **BANCA INCORPORATA** a garanzia del pagamento degli arretrati maturati alla data del 27.7.2004, relativi al mutuo ipotecario concesso alla società garantita; che anche se non previsto testualmente nella fideiussione, come da accordi intercorsi tra **BANCA INCORPORATA** e gli azionisti di **SOCIETA' DEBITRICE**, tale fideiussione avrebbe dovuto garantire unicamente il pagamento dei suddetti arretrati ammontanti, alla data del 27.7.2004, ad euro 296.265,54 e che, successivamente, furono integralmente corrisposti da **SOCIETA' DEBITRICE**. in data 4.1.2005; che, a conferma di quanto sopra, nella comunicazione ricevuta da **FIDEIUSSORE** in data 30.7.2012, proveniente da **BANCA INCORPORATA**, avente ad oggetto il rendiconto della garanzie prestate, in relazione alla fideiussione per € 300.000,00 rilasciata in data 8.9.2004, l'istituto bancario attestò che l'esposizione del garantito fosse pari a zero; che, in ogni caso, alcun pregiudizio derivò alla Banca dall'atto di assegnazione agevolata di beni ai soci del 28.9.2017, essendo la **FIDEIUSSORE**. società che disponeva di risorse ampiamente sufficienti a far fronte alle pretese della Banca; che nell'assegnazione agevolata dei beni ai soci non vi fu, inoltre, alcun intento di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, ma semplicemente l'intenzione di usufruire di un trattamento fiscale agevolato sia per la società assegnante che per i soci assegnatari nell'ottica comunque di procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare funzionale alla successiva messa in liquidazione della società. Infine, la **FIDEIUSSORE**. chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda, la declaratoria di inefficacia dell'atto venisse limitata all'assegnazione di quegli immobili il cui valore fosse capiente per la soddisfazione del credito reclamato dalla Banca.

Si costituivano in giudizio anche **SOCIO 1** e **SOCIO 2** i quali, oltre a quanto già argomentato dalla società, e prendendo posizione sull'atto dispositivo oggetto di causa, deducevano che la sola qualifica di componenti del CDA dei soci assegnatari dei beni sarebbe di per sé insufficiente a dimostrare

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

l'esistenza in capo a costoro della consapevolezza di arrecare pregiudizio, con l'atto di assegnazione, alle ragioni della Banca.

La convenuta **SOCIO 3**, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

In prima udienza veniva rigettata l'istanza preliminare di sospensione del processo, non ravvisandosi un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio iscritto al n. R.G. xxxx e il presente processo, e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione. In data 7.7.2021 la causa era posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.

MOTIVAZIONE

1. In linea generale può premettersi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, l'ordinamento giuridico esige che il creditore dia prova sempre e comunque di tre elementi:

- a) la sussistenza di un credito;
- b) l'eventus damni, dovendo cioè l'atto dispositivo arrecare un vulnus alla garanzia patrimoniale generica del creditore;
- c) la scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atti dispositivo antecedente, l'animus nocendi, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore (la norma parla di «dolosa preordinazione»).

Nel caso in cui l'atto dispositivo revocando sia a titolo oneroso, i due presupposti (alternativi) sub c) devono investire anche il terzo con il quale viene concluso l'atto dispositivo, cosicché è onere del creditore dimostrare il consilium fraudis, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atto antecedente, un vero e proprio concorso nella frode, e cioè che questi abbia partecipato alla preordinazione dolosa dell'atto in danno del creditore.

2. Con riferimento all'elemento sub a), a sostegno della presente azione l'attrice ha dedotto di essere titolare di un credito, nei confronti della **FIDEIUSSORE**, di un importo totale pari a € 300.000,00 relativo ad una fideiussione finalizzata ad operazioni specifiche – rilasciata in data 8.9.2004 in favore della banca attrice (cfr. doc. 4). In particolare, trattasi di una fideiussione specifica rilasciata dalla **FIDEIUSSORE** a garanzia del debito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario alla società **SOCIETA' DEBITRICE.**, di cui la garante era socia.

La convenuta **FIDEIUSSORE** ha eccepito l'inesistenza del credito nei suoi confronti sostenendo che, sebbene non previsto testualmente, come da accordi presi tra la società e l'istituto bancario, la fideiussione a suo tempo rilasciata fosse limitata solamente alla garanzia del pagamento degli arretrati relativi mutuo ipotecario concesso a **SOCIETA' DEBITRICE.** e maturati alla data del 27.7.2004. Tali arretrati, ammontanti ad € 296.265,54, sarebbero stati poi integralmente corrisposti alla Banca dalla **SOCIETA' DEBITRICE** in data 4.1.2005 e pertanto la società odierna convenuta avrebbe dovuto ritenersi liberata dalla garanzia.

Orbene, posto che, come affermato dalla stessa **FIDEIUSSORE**, di una limitazione della garanzia in tal senso non vi è traccia nella lettera di fideiussione dalla stessa sottoscritta, la convenuta non ha fornito alcuna prova dei presunti accordi che sarebbero intercorsi con la Banca. Né si può ritenere che le annotazioni effettuate in calce alla lettera integrativa per fideiussioni (cfr. all. 8 del doc. 1 di parte **FIDEIUSSORE.**) da parte di **SOCIO 2**, all'epoca legale rappresentante della **FIDEIUSSORE**, costituiscano una valida prova della limitazione della fideiussione. A ben vedere, infatti, tali annotazioni riportano solamente la nuova data di scadenza delle rate del mutuo concesso alla società garantita, ma nulla dicono circa eventuali limitazioni delle obbligazioni garantite.

Quanto poi alla comunicazione del 31.7.2012, in cui la Banca rappresentava alla **FIDEIUSSORE** che l'esposizione del garantito fosse pari a zero (all. 24 del doc. 1 di parte **FIDEIUSSORE**), si deve rilevare come tale missiva fosse stata seguita da una missiva con cui si informò la società che la comunicazione del 30.7.2012 fu inviata per errore (cfr. all. 25 del doc. 1 di parte **FIDEIUSSORE**). Dunque, anche alla

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

luce di quanto già esposto con riferimento alla supposta limitazione della fideiussione affermata dalla convenuta, è ragionevole ritenere che la comunicazione del 30.7.2012 fu effettivamente frutto di un mero errore, e che pertanto non abbia valore di confessione stragiudiziale.

In tal senso depone pure il fatto che già nel 2010, anche dopo il pagamento degli arretrati da parte della **SOCIETA' DEBITRICE** nel 2005, la banca vantasse ancora un consistente credito nei confronti della **FIDEIUSSORE** (come si evince dall'all. 23 del doc. 1 di parte **FIDEIUSSORE**), e tale credito, in assenza di ulteriori pagamenti medio tempore intervenuti, non poteva certo essersi estinto.

In ogni caso, giova rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori» (cfr. da ultimo Cass. 4212/2020).

È del tutto evidente che, a fronte di una nozione a tal punto ampia di credito accolta dalla giurisprudenza, non possa rigettarsi l'actio pauliana per il sol fatto che, in un futuro giudizio di accertamento del credito vantato dall'odierna attrice, sussista il mero rischio di una pronuncia che dichiari l'inesistenza del credito. Detto altrimenti, l'istituto bancario, ad oggi, vanta indubitabilmente quantomeno di un'aspettativa di credito, sussistendo allo stato elementi che lasciano propendere per l'esistenza dello stesso.

3. Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. 16221/2019).

Ciò posto, nel caso all'esame del Tribunale è difficilmente predicabile l'inesistenza di un qualche pregiudizio per il creditore derivante dagli atti dispositivi posti in essere dagli anzidetti fideiussori. Invero, in base a quanto esposto dall'attore nell'atto di citazione e non contestato dalla controparte, a seguito dell'atto di assegnazione agevolata dei beni ai soci, la **FIDEIUSSORE** non risultò più intestataria di alcun bene immobile. Gli obbligati, dunque, sottrassero al perimetro patrimoniale ex art. 2740 c.c. gli immobili di proprietà, determinandosi così un vulnus per la posizione della banca, la quale, di conseguenza, si trovò (e si trova tuttora) impossibilitata a procedere su detti beni ai fini dell'espropriazione.

Né dirimente risulta quanto affermato dai convenuti in ordine alla situazione patrimoniale della società, la quale a loro avviso disporrebbe di risorse sufficienti a soddisfare le pretese dell'istituto

Preme a questo punto anche precisare che il Tribunale ha rigettato le richieste di prova testimoniale avanzate da **FIDEIUSSORE** e tese a dimostrare che la banca avrebbe escusso una parte della garanzia dai sig.ri (omissis) e (omissis). Il rigetto è stato dettato dal fatto che tali circostanze non erano mai state allegate dalla convenuta prima della seconda memoria istruttoria, e quindi quando le preclusioni assertive si erano **SOCIETA' DEBITRICE** risulta incommensurabilmente più elevato degli importi che gli altri garanti avrebbero pagato, sicché i suddetti (presunti) pagamenti non eliderebbero minimamente la garanzia dovuta da **FIDEIUSSORE** di credito, per due ordini di motivi: in primis, va

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

richiamato il concetto di *eventus damni* per come delineato dalla giurisprudenza già richiamata, essendo indubitabile che la privazione di tutti i beni immobili della società (che costituiscono la componente più qualitativa del patrimonio di un debitore, non essendo aleatori come i crediti e non potendo essere fatti sparire con facilità come le disponibilità liquide) renda quantomeno maggiormente difficile o incerto il soddisfacimento del credito; in secondo luogo, l'allegazione di parte convenuta si fonda su un bilancio (quello dell'esercizio 2019) tutt'altro che affidabile atteso che, nella voce "debiti", non figura minimamente quello nei confronti dell'istituto di credito.

4. Ci si deve a questo punto soffermare sull'ultimo presupposto, vale a dire l'elemento soggettivo richiesto dal legislatore in capo ai convenuti.

A tal proposito occorre evidenziare che il credito fatto valere dalla banca esisteva quantomeno già dal marzo 2010, come si evince dalla lettera di messa in mora inviata da parte attrice e allegata dalla convenuta alla propria comparsa di costituzione (cfr. all. 23 del doc. 1 di parte **FIDEIUSSORE**). Il credito della banca, dunque, nacque ben prima che fossero compiuti gli atti impugnati con i quali i debitori disposero del loro patrimonio. Più precisamente, l'atto di assegnazione dei beni immobili ai soci risale al 28.9.2017, proprio dopo (oltretutto) la notificazione, avvenuta in data 29.11.2016, del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per il pagamento della somma di €300.000,00 oltre agli interessi e spese legali (cfr. doc. 3 di parte attrice).

Posta l'antiorità del credito, va ulteriormente rilevato che l'atto dispositivo oggetto della presente iniziativa giudiziale assume connotati squisitamente gratuiti. Invero, trattasi di assegnazione in natura ai soci di immobili di valore (parzialmente) corrispondente alle riserve disponibili della società; i convenuti, quindi, beneficiarono di tale assegnazione in virtù della loro qualità di soci, senza corrispondere alcuna controprestazione. Ne consegue che ad assumere rilievo è unicamente la scientia damni in capo al legale rappresentante di **FIDEIUSSORE**, vale a dire **SOCIO 3**.

Orbene, appare difficilmente dubitabile che ella non fosse perfettamente consapevole dell'idoneità lesiva degli interessi del ceto creditorio da parte dell'atto dispositivo. L'esposizione debitoria della società, all'epoca, era infatti assolutamente elevata; ben maggiore, senz'altro, di quella rappresentata nel bilancio relativo all'esercizio 2019 e tale da erodere completamente le riserve e il capitale sociale. Peraltro, ove anche volesse qualificarsi l'atto revocando come negozio a titolo oneroso, non sarebbe nemmeno dubitabile la piena consapevolezza delle potenzialità pregiudizievoli dell'atto in capo agli altri soci. A dispetto di quanto dai medesimi sostenuto, infatti, è assolutamente inverosimile che essi, rispettivamente Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere Delegato della società disponente, ignorassero lo stato in cui versava la società.

5. In definitiva, la domanda revocatoria deve trovare accoglimento con riguardo all'atto dispositivo indicato nelle conclusioni e, per l'effetto, deve esserne dichiarata l'inefficacia nei confronti della banca creditrice. Né tale inefficacia può essere dichiarata solo con riguardo ad alcuni degli immobili assegnati dalla società, come richiesto dai convenuti, in quanto trattasi di un unico atto dispositivo, revocabile soltanto nella sua interezza. Oltretutto sarebbe impossibile, in questa sede, stimare il potenziale ricavato dalla vendita di tali immobili in sede esecutiva, tanto più tenuto conto delle incertezze che connotano le vendite forzate in questa particolare congiuntura economica, sicché l'accoglimento parziale della revocatoria (ove anche giuridicamente possibile, ma ciò va escluso) risulterebbe del tutto arbitrario.

A norma dell'art. 2655 c.c. deve inoltre disporsi l'annotazione della presente pronuncia a cura della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, esse non possono che gravare integralmente sui convenuti a cagione della loro soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della causa – che nei giudizi aventi ad oggetto azione revocatoria va parametrato alla consistenza del credito dell'attore (cfr. Cass. 10089/14) –, della scarsa attività istruttoria espletata (che giustifica una riduzione della relativa fase al minimo tabellare) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani del 29.10.2021 n. 884

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, in integrale accoglimento delle domande:

- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di **BANCA MANDANTE** l'atto di assegnazione agevolata di beni a soci stipulato in data 28.09.2017, a rogito del Dott. (omissis), Notaio in Arezzo (omissis), trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo il 6.10.2017 al n. (omissis).;
- dispone che il Conservatore competente esegua le conseguenti annotazioni come per legge;
- condanna **FIDEIUSSORE, SOCIO 1, SOCIO 2 e SOCIO3**, in solido tra loro, a pagare in favore di **BANCA MANDATARIA** l'importo pari a € 18.413,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA (se dovuta in base al regime fiscale seguito dal professionista) e CPA per compensi.

Così deciso in Arezzo, 28 ottobre 2021

Il giudice

Dott. Federico Pani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS